

## CAPITOLATO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VOLTO A GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO  
DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’

ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2026/27

### **Art.1 – Oggetto del servizio**

Oggetto del presente atto è la prestazione dell’assistenza scolastica per alunni disabili in situazione di gravità per un numero di ore da individuarsi a seguito della procedura di affidamento, stimato in 3.548, salvo riduzioni, da articolarsi settimanalmente in coincidenza con il calendario scolastico 2026/27 ed in base alle esigenze dell’Amministrazione.

### **Art 2 – Durata del contratto**

Il contratto ha decorrenza dal giorno 15/09/2026 al 30 giugno 2027.

Il servizio potrà essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento a causa di provvedimenti d’autorità che dispongano la chiusura della scuola o la sospensione delle attività didattiche, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, n.1.

### **Art. 3 – Corrispettivo e modalità di pagamento**

L’importo orario offerto in sede di procedura di affidamento, si intende contrattualmente accettato dalla Ditta appaltatrice e quindi da considerarsi assolutamente invariabile per tutta la durata del rapporto.

L’importo contrattuale annuo, stimato in euro *101.594,85 oltre IVA 5%*, per un numero di ore stimato pari a 3.548, oltre oneri di sicurezza, sarà erogato su presentazione di regolari fatture contabili corredate da idonea documentazione attestante le ore di servizio mensilmente effettuate e subordinatamente all’erogazione del corrispondente

finanziamento da parte della Provincia di Savona, alla cui effettiva disponibilità resterà subordinato l'inizio dell'intero rapporto, la sua durata e l'effettiva entità dell'impegno orario che pertanto potrà subire riduzioni, senza che l'appaltatore possa reclamare alcun diritto o tanto meno richiedere la risoluzione del contratto. La documentazione suddetta consisterà nella presentazione degli originali fogli di presenza firmati da ciascun operatore, timbrati e sottoscritti dal Dirigente Scolastico e vistati dalla Ditta appaltante. L'Amministrazione provvederà alla liquidazione delle fatture, rilasciate esclusivamente in formato elettronico, entro i termini previsti dalla vigente normativa, in osservanza di quanto previsto dall'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136/10.

#### **Art.4 – Modalità di espletamento del servizio**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento a terzi del servizio per garantire il diritto allo studio degli alunni disabili dell'Istituto di Istruzione Superiore "Federico Patetta" così meglio specificato:

1. Funzioni di assistenza specialistica, da svolgersi ordinariamente all'interno della scuola, e, in situazioni straordinarie all'esterno della scuola e/o eventualmente a domicilio e/o a distanza, in caso di sospensione delle attività didattiche, o chiusura della scuola, anche mediante l'integrazione ed il coordinamento con differenti professionalità (docenti curricolari, docenti di sostegno, collaboratori scolastici, etc);
2. Azioni volte a stimolare l'integrazione, l'autonomia personale, la comunicazione, la socializzazione, l'acquisizione di capacità comunicative dei ragazzi con disabilità;
3. Azioni consistenti in aiuti agli studenti disabili con l'obiettivo di potenziare l'autonomia personale ed interventi di assistenza durante le visite didattiche;
4. Attività di coordinamento e supervisione delle attività prestate dagli Educatori all'interno dell'Istituzione Scolastica.
5. Attività infermieristica generica e socio-assistenziale;

Gli interventi dovranno essere garantiti mediante personale educativo inquadrato in base al CCNL Cooperative Sociali al livello corrispondente alle mansioni svolte (D2) avente esperienza nel settore dell'assistenza scolastica ai portatori di handicap e/o ai minori o a persone in stato di grave o permanente limitazione dell'autonomia personale in possesso almeno di diploma di scuola media superiore e/o altro titolo specialistico attinente.

## **Art. 5 - Oneri a carico dell'Istituto di Istruzione Superiore F.Patetta**

Prima dell'effettivo inizio del servizio l'Istituto comunicherà all'appaltatore il "piano operativo" del servizio stesso, comprensivo delle seguenti indicazioni:

- Sede in cui attivare il servizio;
- Progetti relativi agli studenti da assistere;
- Ore settimanali totali servizio per ciascun allievo.

L'Appaltatore si dovrà attenere al suddetto piano operativo elaborato dall'Istituto, che potrà nel corso dell'anno, essere suscettibile di modificazioni per le mutate esigenze degli alunni e/o della scuola.

Le modifiche al Piano Operativo potranno essere proposte sia dall'appaltante che dall'appaltatore e dovranno essere concordate tra le parti.

## **Art. 6 – Oneri, obblighi e divieti a carico dell'affidatario**

Sono a carico dell'affidatario del servizio tutti gli oneri relativi al servizio così come il costo del personale. Il rapporto di lavoro del personale così utilizzato dovrà essere conforme alle norme di legge vigenti in materia, mediante assolvimento di tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed assistenziali.

L'affidatario del servizio si farà inoltre carico:

- delle responsabilità derivanti dall'obbligo di osservare le normative di igiene e quelle di prevenzione infortuni dei propri associati, collaboratori e del proprio personale;
- delle responsabilità per eventuali danni a terzi, ovvero a cose causati nei suoi interventi ovvero dal personale dipendente;
- delle responsabilità dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'ente appaltante, salvi gli interventi in suo favore da parte di società assicuratrici;
- dell'obbligo di mantenere gli impianti e le attrezzature scolastiche eventualmente utilizzate in perfetto stato di conservazione ed efficienza, fatta salva la normale usura;

del'obbligo di consentire in qualsiasi momento ispezioni e verifiche da parte del Dirigente scolastico o suo delegato sull'espletamento del servizio.

### **Art. 7 -Obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto al servizio-clausola sociale**

L'affidatario del servizio è tenuto a comunicare al Dirigente scolastico o suo delegato i nominativi ed i dati del personale che utilizzerà per il servizio presso l'istituto. Per ognuno di loro dovranno essere indicati: nome, cognome, data di nascita, residenza e/o domicilio, recapito telefonico, titolo di studio posseduto, esperienza maturata.

L'aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'affidatario si obbliga altresì ad assumere almeno il 50% del personale già impiegato presso l'Istituto nel precedente contratto di appalto al fine di agevolare, per quanto possibile, la continuità didattica.

L'Aggiudicatario in generale si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 102 del D.Lgs 36/2023.

### **Art. 8 - Obblighi del personale addetto al servizio**

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.

Il personale addetto al servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze su cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento nei propri compiti.

Il personale è tenuto inoltre a mantenere un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli operatori della scuola e in particolare nei riguardi dell'utenza.

### **Art. 9 – Sicurezza sul lavoro**

L'impresa aggiudicataria dovrà osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e le successive modifiche ed integrazioni che dovessero essere emanate, nel corso di validità del contratto in quanto applicabili.

### **Art. 10- Responsabilità e polizza assicurativa**

La Ditta aggiudicataria deve essere provvista delle seguenti polizze assicurative:

responsabilità civile RCT verso terzi con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 per ogni sinistro, nonché responsabilità RCO verso il personale.

### **Art. 11 – Controllo qualità del servizio**

L'Istituto effettuerà verifiche sulla qualità del servizio reso ed il rispetto, da parte della contraente, degli obblighi di cui al presente capitolato. Tali verifiche potranno essere effettuate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

### **Art. 12 – Risoluzione del contratto**

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile, si avrà la risoluzione di diritto del contratto mediante p.e.c. con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali, non eliminato in seguito a diffida formale da parte dell'Istituto;
- cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento, la sospensione, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

### **Art. 13 – Controversie**

Per quanto non previsto e non espressamente pattuito, le parti contraenti si richiamano alle norme vigenti in materia, stabilendo altresì che per qualsiasi eventuale controversia inerente al presente contratto, sarà devoluta alla competenza del Foro di Savona.

### **Art. 14 – subappalto e cessione del contratto**

I soggetti aggiudicatari eseguono in proprio il servizio oggetto del presente affidamento in quanto la delicatezza e la natura del servizio stesso, che è rivolto ad una fascia fragile della popolazione scolastica, impone che la gestione sia caratterizzata da una conduzione diretta, unitaria ed univoca con proprio personale e mezzi a garanzia di un livello ottimale di assistenza e piena tutela degli utenti. Per le ragioni sopraesposte il subappalto è vietato.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

Qualsiasi modifica o trasformazione della ragione sociale ovvero della forma giuridica della ditta appaltatrice, deve essere comunicata e documentata entro 30 giorni all'Amministrazione alla quale sarà riservata ogni determinazione in merito.

**Art.15 – Spese**

Sono a completo carico dell'affidatario tutte le spese e gli oneri relativi e conseguenti il presente atto, nessuna eccettuata od esclusa, con particolare riferimento a quelle eventuali di bollo, copia e registrazione.

**Art.16 – Garanzie**

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 36/2023 non è richiesto il versamento della garanzia provvisoria

A garanzia della puntuale e corretta gestione e della regolare osservanza del capitolato, l'affidatario costituirà a favore dell'Istituto un deposito cauzionale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa nella misura del 5% dell'importo contrattuale come previsto dall'art.53 del D.lgs. 36/23.

1. Il deposito cauzionale sarà restituito col valore nominale al termine del contratto, previa verifica che l'aggiudicatario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato.

**Art. 17 – Quinto d'obbligo**

In aggiunta a quanto previsto all'art. 3, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

**Art. 18 - privacy**

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'aggiudicatario, in relazione alla attività di assistenza specialistica ed educativa oggetto del contratto, sarà nominato responsabile esterno del trattamento